

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°68/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata del 28 settembre 2012 si svolgerà a Trieste presso il Centro Congressi della Stazione Marittima l'evento "XIV Congresso ordinario – il progetto dei penalisti per la giustizia" alla quale è prevista la partecipazione del Presidente del Senato on. Renato Schifani;

tenuto conto della richiesta di data 24 settembre 2012 della Questura di Trieste tesa ad ottenere lo sgombero di alcune aree demaniali marittime di Piazzale Marinai d'Italia per destinarla ad area vigilata per i mezzi delle Autorità presenti all'evento sopraccitato, ai fini della pubblica sicurezza;

ravvisata la necessità di predisporre nell'area in questione, per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 25.09.2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima e d'uso portuale indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto all'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 00.00 alle ore 12.00 del 28 settembre 2012 i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 12.00 alle ore 21.00 del 28 settembre 2012 o comunque fino a cessate esigenze i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettere a) e b) nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi autorizzati dalla Questura di Trieste.

Art. 2 – Per sopravvenuti motivi di pubblica sicurezza, eventuali modifiche e/o integrazioni a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, comprese temporanee limitazioni al transito pedonale nell'area sopra evidenziata, potranno essere direttamente disposte ed applicate sul posto dalla Questura di Trieste.

Art. 3 – La Questura di Trieste organizzatrice dell'evento, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà provvedere a:

3.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interes-

sati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, come indicato nell'Art. 1 lettera a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

3.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b), sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

3.3 – eseguire la vigilanza dell'area durante il suo utilizzo, di cui all'art.3.2, garantendo la massima sicurezza a tutte le persone e cose gravitanti al loro interno e nelle immediate vicinanze;

3.4 – durante l'eventuale permanenza serale e notturna, dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

3.5 – coordinarsi direttamente con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso l'area stessa - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio di cui al precedente art.3.1;

3.6 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 26 SET. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Morassi

